

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 18/01/2018

Alla Preg.ma

Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 1-2018

LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 27.12.2017 N. 205) PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DI AGEVOLAZIONI

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE DATATE 2017: NOVITA' DELL'ULTIMA ORA

Con la circolare 1E/2018 pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate consente la detrazione dell'iva relativa alle fatture datate 2017 ma registrate nell'anno in cui vengono materialmente ricevute dal cessionario/fruttore del servizio.

Ricordiamo, in estrema sintesi, che fino a ieri le nuove disposizioni fiscali per il 2017 consentivano la detrazione dell'iva solo a condizione che il diritto alla detrazione fosse esercitato entro il termine della presentazione della dichiarazione iva (30 aprile 2018); in altre parole occorre che le fatture fossero registrate nell'anno 2017 o, se non più possibile, si tenesse conto di tali fatture nella dichiarazione iva relativa al 2017, in scadenza ad aprile prossimo (con complicazioni contabili di vario tipo).

Con la circolare 1E ritorna tutto come era in precedenza; vale a dire che le fatture datate 2017 possono essere registrate anche nel 2018 senza che si perda il diritto alla detrazione. Più precisamente è necessario che la fattura sia in qualche modo registrata nell'anno in cui il cessionario/committente ne viene materialmente in possesso.

Quindi, per fare un semplice esempio, una fattura datata 2017, ricevuta dal soggetto passivo in agosto 2018, può essere registrata nel 2018, e quindi può partecipare alla liquidazione del mese di agosto 2018 (o successivamente, ma comunque entro il termine del 30/4/2019), esattamente come avveniva in passato.

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la "legge di bilancio 2018", in vigore dall'1.1.2018.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018, suddividendole in due parti: la prima che riguarda sostanzialmente imprese e professionisti, la seconda che riguarda i privati cittadini e le associazioni.

Le novità che abitualmente riguardano una più ampia fascia di interessati sono evidenziate in giallo

PARTE PRIMA

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Estensione della fatturazione elettronica	Viene prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Decorrenza Il nuovo obbligo è introdotto: - per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019; - in via anticipata, dall'1.7.2018, a) per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, b) nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni. Ambito applicativo L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia a) un soggetto passivo IVA b) ovvero un privato consumatore. Soggetti esonerati Sono esonerati dall'obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del: - regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; - regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. Modalità di trasmissione Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all'Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55. Il soggetto emittente potrà: - operare direttamente sul Sistema; - avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti. Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa dispo-

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	nibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente. Regime sanzionatorio Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata). Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell'IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio. Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento. Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016). La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Super-ammortamenti - Proroga	Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche. In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018: • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione: • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); • sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.
Iper-ammortamenti - Proroga	La maggiorazione del 150% di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. "iper-ammortamenti") viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018: • l'ordine risulti accettato dal venditore; • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Maggiorazione relativa ai beni immateriali

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.
Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018	In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali. Soggetti beneficiari Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire: • imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata); • soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo). Lavoratori agevolati In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscono il diritto a fruire della deduzione: • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525; • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Numero minimo di giorni di impiego Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo	La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018. Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti. L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA. Abolizione della scheda carburante In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Deducibilità del costo del carburante Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili dal reddito se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.
Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata	Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato: - sono esclusi dalla formazione del reddito dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare; - a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento di un'attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).
Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015	In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. "paradisi fiscali", è stato previsto che: - non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001; - non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all'art. 167 co. 4 del TUIR. In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario. Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità "ordinaria" Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. "conduit"), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Determinazione del ROL - Esclusione	Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti "solari"), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
dei dividendi percepiti da controllate estere	Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.
Affrancamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali	Con un'apposita integrazione all'art. 15 co. 10- <i>bis</i> e 10- <i>ter</i> del DL 185/2008, è stata estesa la disciplina del riallineamento "speciale" per l'avviamento, i marchi e le altre attività immateriali "incorporati" nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, alle partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione.
Modalità di pagamento di salari e stipendi	A decorrere dall'1.7.2018, non sarà più ammesso il pagamento in contanti di stipendi e salari di lavoratori dipendenti e collaborazioni coordinate e continuative. Il pagamento in contanti resta ammesso solo per rapporti di lavoro dipendenti in cui il datore di lavoro sia un privato (es. colf, badanti ecc.)
IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio	Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta. Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un'IVA del 22%. Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico). Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.
Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019	Sono confermate per l'anno 2018: - l'aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%; - l'aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria: - al 24,2%, a decorrere dall'1.1.2019; - al 24,9%, a decorrere dall'1.1.2020; - al 25%, a decorrere dall'1.1.2021. L'incremento previsto per l'aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari: - all'11,5%, a decorrere dall'1.1.2019; - al 13%, a decorrere dall'1.1.2020.
Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro	Vengono modificati gli artt. 20 e 53- <i>bis</i> del DPR 131/86, allo scopo di evitare l'utilizzo in funzione antielusiva dell'art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espressamente l'applicabilità dell'art. 10- <i>bis</i> della L. 212/2000 (norma antiabuso generale) anche nell'ambito dell'imposta di registro.

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	In particolare: • l'art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l'atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell'imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza tenere conto di atti collegati o elementi extra-testuali; • viene integrato l'art. 53-<i>bis</i> del DPR 131/86 inserendo il rinvio all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000. In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferimento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-<i>bis</i> della L. 212/2000. Decorrenza Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressamente come norme interpretative.
Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale	Le Camere di Commercio possono disporre l'incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

PARTE SECONDA

Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento	A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione	È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote	La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di: • finestre comprensive di infissi; • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006). Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta: • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811; • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: – impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; – con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto. Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	Sostituendo il co. 2-<i>bis</i> dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%: - per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; - fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro. Acquisto e posa di micro-cogeneratori La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: - per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; - sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018; - fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro. Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione	La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: - per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-<i>bis</i> c.c.; - oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.); - sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Riduzioni dell'aliquota per le spese sostenute dall'1.1.2018 Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).
Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa	Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura: - del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo"; - del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. Limite massimo di spesa Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione	La legge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contribuenti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari. Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione A decorrere dall'1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute: • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari. Soggetti che possono cedere la detrazione spettante La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata: • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11 co. 2 e all'art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. "incapienti"); • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in questione. Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito: • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, • ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Soltanto i "soggetti incapienti" possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga	Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013. Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.
Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")	È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti: • la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati. Tipologie di immobili agevolati Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	• su unità immobiliari ad uso abitativo; • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-<i>bis</i> c.c. <i>Limite di spesa e ripartizione della detrazione</i> La nuova detrazione: • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare; • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
--	--

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Canone RAI - Importo per il 2018	Per l'anno 2018, così come per l'anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.
Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria	Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%. Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate. Dividendi A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone; • dalle società di capitali; • dagli enti non commerciali. Plusvalenze Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018). Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate: • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali; • dalle società di capitali. Decorrenze e regimi transitori Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2018. È, però, prevista un'apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l'1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l'esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell'utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione: • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch'essa avvenuta dopo il 2022);

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	• se l'utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti. Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall'1.1.2019. Quindi: • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018); • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi scontreranno l'imposizione sostitutiva del 26%.
Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica	Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche. Somme escluse dal reddito I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune. Pertanto, l'esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate: • è indipendente dal loro ammontare; • non rientra nel suddetto <i>plafond</i> di 10.000,00 euro. Decorrenza Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura	Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa. Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2018, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018: • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%). Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%

STUDIO TORAZZA PAPONE
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

	L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).
Cedolare secca	Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%	A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell'art. 15 co. 1 del TUIR). Limite di importo Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro. Spese sostenute per familiari a carico Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%	Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese: • sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni; • con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA); • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Tipologia di spese agevolabili Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA: • per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento; • per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere; • in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Spese sostenute per i familiari a carico Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).
Contributi per l'acquisto di nuovi televisori	Nell'ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone